

06 OTT. 2014

PROT. 032405

CAT. \_\_\_\_\_ CLASS. \_\_\_\_\_ FASC. \_\_\_\_\_



COPIA

0517/14 Vol. Sentenza

N. 6352 Cronologico

N. 1377 Repertorio

Spedita il 8/5/14

Declsa il 8/5/14

Depositata il 8/5/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RIMINI

in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario  
Dott.ssa **Maria Teresa Corbucci**, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2232 del ruolo  
generale degli affari contenziosi dell'anno 2012,

promossa da :

**Cerri Luigi**, nato a San Giovanni in Marignano (RN), il 19.03.1948  
residente in Riccione (RN) via Molise n. 23 rappresentato e difeso  
dall'Avv. Filippo Maria Airaudò e dall'Avv. Marco Tonti ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Riccione viale  
Ceccarini, 200 in virtù di delega in calce all'atto di citazione;

**Attore**

nei confronti di

**COMUNE DI CATTOLICA**, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
con sede in Cattolica (RN) – Piazza Roosevelt n. 5, rappresentato e  
difeso dall'Avv. Emanuela Villani ed elettivamente domiciliato presso  
il suo Studio in San Mauro Pascoli (FC) – Via A. Costa n. 18, in virtù  
di delega in calce all'atto di citazione, giusta procura in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta;

**Convenuto**

**OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 c.c..**

**Conclusioni: come da verbale di udienza del 8.5.14**

La causa è stata iscritta a ruolo il 26.4.12 e trattenuta a sentenza  
all'udienza dell'8.5.14; considerata la natura della causa, è stata  
consentita la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. e la pronuncia  
immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa  
enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Sentita l'esposizione delle parti in ordine alle posizioni rispettivamente tutelate ed a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così provvede

**Art. 281 sexies C.p.c.**

**Svolgimento del processo**

Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, XVII co., l. n. 69/09 ed immediatamente applicabile ai giudizi di primo grado pendenti al 4.7.2009, data di entrata in vigore della legge stessa, in forza del suo art. 58, II comma).

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

Rileva, infatti, il Giudicante che il fatto dedotto è stato provato.

La dinamica prospettata da parte attrice, contrariamente a quanto sostiene il Comune convenuto, è stata infatti confermata nel corso dell'istruttoria svolta in corso di causa.

In particolare, in relazione all'accoglimento della domanda attorea, ritiene questo Giudice di poter ricorrere alla motivazione *per relationem* ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Secondo la Suprema Corte, infatti, *“la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio, e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per gli atti amministrativi, e a fortiori valido - in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice - quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (v. Cass., 30/3/2007, n. 7943), tale dovendo invero considerarsi la motivazione di sentenza ben identificata (v. Cass., 16/1/2009, n. 979). (Sentenza n. 10137 del 28 aprile 2010).*

Si evidenzia, dunque, che la motivazione in relazione all'an della vicenda in esame viene effettuata *per relationem* alla memoria

conclusiva di parte attrice depositata il 5.5.14, dall'inizio della pagina due alla terz'ultima riga di pagina nove, al cui contenuto si aderisce integralmente in quanto correttamente motivati i profili dell'accertamento dell'*an*, della sussistenza del nesso causale e della assenza di colpa in capo all'attore e, dunque, della responsabilità in capo al Comune di Rimini.

Al contrario, si ritiene infondato, proprio per quanto emerso in sede istruttoria e evidenziato nelle note conclusive di parte attrice, quanto rilevato dal Comune convenuto nelle proprie note conclusive depositate il 30.4.14 ai punti 2, 3 e 4.

Ebbene, per quanto sopra richiamato è emerso in maniera pacifica la sussistenza del nesso causale fra la caduta occorsa all'attore e la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. per mancanza di custodia del luogo *de quo* sul cui stato il Comune aveva l'onere di vigilare.

La conferma dell'evento dannoso come conseguenza della caduta è stata fornita anche dal CTU dott. Sergio Arlotti il quale ha evidenziato che in occasione dell'evento lesivo in oggetto l'attore ha riportato *"trauma contusivo piede e caviglia sinistra con ferita lacero contusa sul dorso del piede e lesione parziale del tendine d'Achille con ferita lacero contusa"*.

L'ausiliario ha precisato, ancora, che l'evento traumatico del 20.04.11 ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 25 e inabilità temporanea parziale al 50% di 25 giorni, nonché un danno biologico permanente fra il 2 e il 3% che quindi può essere considerato di tale ultima percentuale, pertanto si ritiene di procedere alla liquidazione del danno secondo la quantificazione effettuata dal CTU in quanto coerente e priva di vizi logico formali e non in misura superiore contrariamente a quanto invocato da parte attrice in note conclusive.

In relazione al profilo della liquidazione dei danni, deve ulteriormente osservarsi che il danno permanente alla persona accertato, può essere senz'altro quantificato sulla scorta della tabella, relativa all'anno 2013, adottata dal Tribunale di Milano, di liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente



dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali", e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva", in via presuntiva in rapporto al tipo di lesioni.

Anche il danno temporaneo alla persona (il danno biologico temporaneo e il danno morale temporaneo, se si vogliono continuare ad usare dette categorie a fini meramente descrittivi) derivante da lesioni, in base alla tabella predetta, deve costituire oggetto di liquidazione congiunta.

Il danno permanente alla persona, può, quindi, essere liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano per l'anno 2013, che determinano l'entità del risarcimento sulla scorta di un valore progressivo in rapporto all'incremento dei punti di invalidità e sulla base di una funzione regressiva di decurtazione, in relazione all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del fatto illecito.

Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di €. 1.037,33, che tiene conto del coefficiente demoltiplicatore (pari a 0,635) in relazione all'età del danneggiato (anni 73). Tale danno va, pertanto, liquidato, tenuto conto dell'inabilità permanente accertata (3%) e dell'età del danneggiato (anni 73 alla data del fatto illecito), nell'importo complessivo di €. 3.112,00.

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato l'importo di Euro 120,00.

La danneggiata ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 25 che va liquidata in complessivi Euro 3.000,00.

Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

La invalidità temporanea parziale di giorni 25 al 50% va liquidata in €. 1.500,00.

A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta, di conseguenza, al danneggiato l'importo complessivo di €. 4.500,00.

In totale, a titolo di danno non patrimoniale alla persona (comprensivo sia del danno biologico in senso stretto che del danno morale, inteso come turbamento interiore e sofferenza morale soggettiva, ove si voglia fare riferimento, per mera comodità espositiva, a tali definizioni, tenendo comunque sempre presente che dette denominazioni non individuano autonome categorie di danno, ma aspetti dell'unitario danno non patrimoniale alla persona) va liquidato l'importo complessivo di €. 7.612,00.

Gli importi predetti si attagliano perfettamente al caso in esame, in quanto non sono emerse circostanze tali da giustificare un loro incremento, al fine di assicurare la c.d. personalizzazione della liquidazione dei pregiudizi dei quali si tratta.

#### Danni materiali

Vanno liquidati anche i danni materiali conseguenti agli esborsi di somme che la parte danneggiata ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subite e che in totale, anche per quanto riscontrato dal Ctu in sede di perizia, devono essere liquidati nella somma di Euro 130,00 all' 1.6.11 oltre ad Euro 300,00 per la perizia medica del consulente di parte.

Non si ravvisano altre voci di danno.

#### RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi quelli appresso indicati.

Per danno non patrimoniale da invalidità permanente è stata riconosciuta la somma €. 3.112,00. Tale danno è stato quantificato utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano 2013 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2013).

Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a


titolo di danno non patrimoniale permanente, al fine di ottenere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno), sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.

Di conseguenza, per tale calcolo non può farsi riferimento alla data del fatto lesivo (20\04\2011), ma a quella nella quale ha avuto termine la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 50 giorni, la data alla quale si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 9.06.2011. Secondo la percentuale di devalutazione, in base agli indici ISTAT del c.d. costo della vita, il danno biologico permanente, alla data del 9.6.2011, deve essere, pertanto, quantificato in € 2.992,42. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, calcolato (vedi sopra) nella misura di € 4.500,00, va riportato ai valori monetari della data di verifica del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va effettuata, sulla scorta dei medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 4.318,65.

I danni materiali sono stati determinati complessivamente in Euro 430,00. Le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi; per tali danni sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi.

**RIVALUTAZIONE.** Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva che va fissata al giorno 8 maggio 2014. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme in questione gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovvero del



paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).

A parte attrice, tenuto conto del principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.1712\1995, compete anche l'equivalente del mancato godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante, ai sensi dell'art.1223 cc, richiamato dall'art.2056 cc.

Si tratta del danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (rispetto alla produzione del danno), la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo i principi espressi dalla sentenza in precedenza citata, mediante criteri presuntivi ed equitativi.

Giova ricordare, in proposito, che il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, quale era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, così che il Giudice può liquidare l'ulteriore danno da ritardo utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato; vedi Cass. Sezioni Unite 5 aprile 2007 n.8520).

Il tasso di interesse prescelto non può, però, essere calcolato dalla data dell'illecito sulla complessiva somma liquidata a titolo di danno, bensì deve essere calcolata periodicamente, con decorrenza dal momento generativo dell'obbligazione risarcitoria, sulla somma capitale come progressivamente rivalutata (con cadenza annuale per la precisione), sino al momento della liquidazione (vedi Cass. Sezioni Unite



172\1995 n.1712). Con il metodo ora descritto si evita, infatti, un ingiustificato arricchimento in favore del danneggiato, che, altrimenti, si determinerebbe attraverso una sorta di rivalutazione del danno da ritardo. Nel caso in esame, il danno da ritardo può essere liquidato con l'attribuzione di interessi al tasso legale, che essendo, in base alla normativa vigente, annualmente modificato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, costituisce indubbiamente un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. La cadenza della rivalutazione comporta che il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata sia effettuato con periodicità annuale (vedi Cass. 20 giugno 1990). Le somme dovute complessivamente sono, quindi, le seguenti:

Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

A) Danno liquidato alle date sopra indicate	€	7.741,07
B1) Interessi maturati al 8-5-2014:	€	488,10
B2) Rivalutazione maturata al 8-5-2014:	€	342,43
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2):	€	830,52

Totale A + B: € 8.571,59 di cui Euro 7.741,07 per capitale, Euro 342,43 per rivalutazione, Euro 488,10 per interessi.

Su tale somma spettano all'attrice, ex art.1282 cc, gli interessi corrispettivi nella misura di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, posto che con la liquidazione il debito di valore si trasforma in debito di valuta.

Il Comune di Cattolica convenuto va, dunque, condannato al pagamento, in favore di Cerri Luigi della somma di € 8.571,59, oltre interessi di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55, entrato in vigore il 2 aprile 2014, applicabile alle liquidazioni successive a tale data, secondo quanto previsto, in particolare, all'art. 4, comma 1, ove è indicata il valore della controversia come parametro per la liquidazione e dell'art. 5 comma 1, dove è indicata la





determinazione del valore della controversia, e dei valori medi indicati nello scaglione di riferimento. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore nell'importo di Euro 3.224,00, oltre ad Euro 214,00 per spese, (costituite dalle spese di lite previste per lo scaglione da 5.200,01 fino a 26.000,00 diminuite di 1/3 in ragione del valore della causa) oltre spese e accessori di legge in favore dell'attore.

Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione assorbita o disattesa:

\_ In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara responsabile ex art. 2051 c.c. il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco *pro tempore*, per i danni occorsi all'attore e, per l'effetto, condanna il Comune di Cattolica al pagamento, in favore di Cerri Luigi, della somma di 8.571,59, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;

\_ Condanna il Comune di Cattolica a rimborsare a Cerri Luigi le spese processuali, liquidate in Euro 3.438,00, oltre iva cpa ai sensi di legge. Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Comune di Cattolica.



La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Rimini, 8 maggio 2014

#### IL GIUDICE

*Dott.ssa Maria Teresa Corbucci*

Il Funzionario Giudiziario  
Susanna Ceccolini  
*Alle S. Sacerf*



Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima  
volta in *forma esecutiva* a richiesta  
dell' Avv. Tenti Marco  
procuratore di Cerri Luigi

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DELLA LEGGE**

**COMANDIAMO** a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano stati richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di  
darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente  
richiesti.

Rimini, li 30 SET. 2014



f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Silvano Santucci

Per autentica della copia rilasciata per la prima volta in  
forma esecutiva.

Rimini, li 30 SET. 2014



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Silvano Santucci

**ATTO DI PRECETTO**

Il Sig. Cerri Luigi, nato a San Giovanni in Marignano, il 19.03.1948 e residente in Riccione, via Molise n. 23 (c.f. CRR LGU 48C19 H921U) ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv. Tonti Marco (c.f. TNTMRC74R12H294Y) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cattolica, Piazza Mercato n. 1 – telefax 0541 960837 – pec [marco.tonti@ordineavvocatirimini.it](mailto:marco.tonti@ordineavvocatirimini.it), giusta delega a margine del presente atto,

**PREMESSO CHE**

- 1) Con sentenza n. 517/2014, depositata in Cancelleria il 08.05.2014, il Tribunale di Rimini accertava la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Cattolica, in persona del Sindaco *pro-tempore*, e per gli effetti lo condannava al pagamento, in favore del sig. Cerri Luigi, della somma di Euro 8.571,59 a titolo di danni occorsi allo stesso, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali che liquidava in Euro 3.438,00 oltre IVA, CPA ed al rimborso delle spese di CTU;
- 2) La sentenza, munita della formula esecutiva, rilasciata dalla competente Cancelleria in data 30.09.2014 viene notificata in uno con il presente atto di precetto.

Premesso quanto sopra l'istante, ai sensi dell'art. 480 c.p.c.

**INTIMA**

il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco *pro-tempore*, corrente in Cattolica,


**PROCURA ALLE LITI**

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio e, occorrendo, in ogni sua ulteriore fase successiva, l'Avv. Marco Tonti del Foro di Rimini conferendogli ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, rappresentare nei procedimenti di mediazione delle controversie con potere di conciliare, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, deferire il giuramento, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi, resistere nelle opposizioni di cui agli artt. 615, 617, 619, 645 c.p.c. proporre appello, proporre domande riconvenzionali, promuovere giudizi cautelari urgenti, intimare precetti, procedere ad esecuzioni e ad atti esecutivi, e quanto altro occorrer possa con espressa preventiva ratifica di ogni atto ed operato. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere stato previamente informato che i dati personali sensibili saranno utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività professionale e del mandato e autorizzo i difensori al trattamento e all'archiviazione dei dati personali per tutti i fini connessi alla tutela dei diritti. Sono stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Marco Tonti, in Cattolica, Piazza Mercato n. 1.



E' autentica

Avv. Marco Tonti



Piazzale Roosevelt n. 5 (p. Iva 00343840401) a provvedere alla immediata rifusione delle seguenti somme:


- Euro 8.571,59 per sorte;
- Euro 34,05 a titolo di interessi maturati dal 08.05.2014 (data della sentenza) al 01.10.2014;
- Euro 214,00 per spese esenti;
- Euro 3.224,00 per compensi liquidati in sentenza;
- Euro 225,00 per onorari precetto;
- Euro 517,35 per spese forfettarie al 15%;
- Euro 158,65 per Cpa;
- Euro 907,50 per Iva;
- Euro 5.246,50 totale compensi;
- Euro 427,00 per spese CTU;
- Euro 25,80 per spese copie autentiche sentenza;

e così per la complessiva somma di **Euro 14.304,94** oltre tassa di registrazione della sentenza e alle spese successive occorrente.

**Il tutto a compiersi entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento e diffida che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi e in conformità di legge.**

Cattolica 1 ottobre 2014

Avv. Marco Tonti



**Studio Legale**  
**Avv. Andrea Maria Francolini – Avv. Luigi Renni – Avv. Marco Tonti**  
Piazza Mercato n. 1 – 47841 Cattolica (RN)  
tel 0541-9611224- fax 0541-960837

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**

**Ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

**Cron N. 26/2014**

Io sottoscritto Avv. Marco Tonti del Foro di Rimini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, su procura del sig. Cerri Luigi, ho notificato la suestesa sentenza e pedissequo atto di precetto al **Comune di Cattolica**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, corrente in Cattolica, Piazzale Roosevelt n. 5 (p. Iva 00343840401), inviandone copia conforme all'originale mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. 76634006490-5 spedito dall'Ufficio Postale di Cattolica in data 2 OTT 2014.

Avv. Marco Tonti



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Tonti".